



Sentenza n. 153 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Antonella Sciarrone Alibrandi
decisione del 3 luglio 2024, deposito del 29 luglio 2024
comunicato stampa del 29 luglio 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ric. n. 10 del 2024

parole chiave:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – SANITÀ PUBBLICA

disposizione impugnata:

- art. 47 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20

disposizioni parametro:

- artt. 3, 117, secondo comma, lett. *l*), e terzo comma, della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale – non fondatezza

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha **impugnato l'art. 47 della legge della Regione Liguria n. 20 del 2023**, per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera *l*), e terzo comma Cost. La disciplina censurata attiene allo **svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI)**, la quale, **ad avviso del ricorrente, deve ricondursi prevalentemente alla materia della tutela della salute.**

Anzitutto, ad essere impugnato è il **primo comma**, nella parte in cui prevede che, in via transitoria e fino al 2025, i **dirigenti sanitari dipendenti del Servizio sanitario regionale (SSR) della Liguria che abbiano optato per l'esercizio dell'ALPI possano prestare la propria opera nelle strutture sanitarie private accreditate**, anche parzialmente, con il SSR. Il ricorrente ritiene che la «previsione sarebbe, infatti, in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale, in specie all'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, secondo cui l'ALPI deve essere esercitata in strutture ambulatoriali interne o esterne all'azienda sanitaria, pubbliche o private non accreditate, con le quali l'azienda stipula apposita convenzione». Ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi con le strutture sanitarie private accreditate e al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità operativa del servizio sanitario. La medesima disposizione sarebbe altresì **in violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.**

In contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute sarebbero poi le previsioni del **secondo comma dell'art. 47**, che **autorizza enti o istituti del SSR, fino al 2025 «ad acquisire dai propri dipendenti della dirigenza sanitaria legati da**

rapporto di lavoro esclusivo, in forma individuale o di équipe, prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria ai sensi della legge n. 120 del 2007 “anche con le modalità di cui al comma 1” e quindi anche presso le strutture private accreditate».

Da ultimo, il ricorrente impugna l'intero **art. 47 per violazione dell'art. 3 Cost.**, poiché mediante tale normativa «verrebbero tradite le esigenze di uniformità sottese alla disciplina statale della libera professione intramuraria, dando luogo a una irragionevole disparità di trattamento rispetto al personale sanitario medico che opera in altre regioni».

La Corte giudica la questione relativa al primo comma dell'art. 47 fondata.

Già in precedenti pronunce, infatti, i giudici costituzionali avevano avuto modo di evidenziare che **la disciplina dell'ALPI dei dirigenti sanitari va iscritta prevalentemente alla materia della tutela della salute.** La Corte, dopo aver ricostruito l'ampio quadro normativo di riferimento, afferma che dall'art. 1, comma 4 della legge n. 120 del 2007 si trae il divieto di svolgere l'ALPI presso strutture sanitarie private accreditate, che costituisce, come evidenziato dalla sent. n. 371 del 2008, «principio fondamentale, volto a garantire una tendenziale uniformità tra le diverse legislazioni ed i sistemi sanitari delle Regioni e delle Province autonome in ordine a un profilo qualificante del rapporto tra sanità ed utenti». Orbene, stante la chiarezza che si evince dalla legislazione statale sull'esclusione della possibilità di svolgimento dell'ALPI presso strutture private accreditate, il legislatore regionale ligure con l'art. 47, comma 1, ha adottato una disposizione «della cui portata derogatoria rispetto alla normativa statale di principio aveva consapevolezza», come anche sarebbe dimostrato dalla lettura dei lavori preparatori. **Dunque, il legislatore regionale ligure, con la disposizione *de quo*, «ha inteso disattendere il divieto di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, nonché il connesso principio di esclusività del rapporto di lavoro del dirigente sanitario con il servizio sanitario pubblico, violando l'art. 117, terzo comma, Cost».**

Anche la **censura mossa avverso l'art. 47, comma 2**, della legge della Regione Liguria n. 20 del 2023 è **fondata** sotto il profilo che sarebbe violato il principio fondamentale posto dall'art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007, «per effetto della previsione della possibilità che le prestazioni libero professionali rese in regime di *intramoenia*, acquistate dall'azienda sanitaria dai propri dirigenti, siano effettuate anche presso le strutture private accreditate». Pertanto, la Corte dichiara **l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, della legge Regione Liguria n. 20 del 2023, limitatamente alle parole «anche con le modalità di cui al comma 1».**

Vengono invece rigettate le censure di illegittimità costituzionale rivolte, solo in via derivata, al comma 3 dell'articolo in esame.

Quanto alla censura in riferimento all'art. 3 Cost., la Consulta osserva che «non si configura quale questione di legittimità costituzionale autonoma, ma costituisce una mera specificazione delle questioni promosse in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost».

Alessandro De Nicola